

SPECIE ALIENE INVASIVE: ANDAMENTI, IMPATTI E RISPOSTE

Modulo 2

Contesto normativo internazionale, comunitario e nazionale

UNITA' FORMATIVA 6 – PARTE 2 Il decreto legislativo 230/17 in dettaglio

Lucilla Carnevali
ISPRA

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



cofinanziatori



Indice

- ✓ Struttura del Decreto legislativo 230/17
- ✓ Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida
- ✓ Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse

Struttura del Decreto legislativo 230/17

- ✓ Titolo I: Disposizioni generali
- ✓ Titolo II: Prevenzione
- ✓ Titolo III: Permessi e autorizzazioni in deroga
- ✓ Titolo IV: Controlli all'importazione
- ✓ **Titolo V: Controlli, Rilevamento precoce ed eradicazione rapida**
- ✓ **Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse**
- ✓ Titolo VII: Sanzioni
- ✓ Titolo VIII: Norme transitorie e finali

Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (1)

Sistema di Sorveglianza (art.18) 1/2

Finalità:

- ✓ **Rilevare la presenza** o l'imminente rischio di introduzione di esemplari di specie esotiche invasive
- ✓ rilevare i **vettori di introduzione accidentale** e diffusione
- ✓ individuare le misure di eradicazione e gestione più efficaci
- ✓ verificare l'**efficacia delle misure di gestione ed eradicazione** messe in atto per le specie già presenti
- ✓ raccogliere i dati necessari alla rendicontazione ai sensi del Reg. UE e utili per eventuali proposte di inserimento di specie negli elenchi di rilevanza.

Responsabili della conduzione del monitoraggio: Regioni e Province autonome (con supporto tecnico di ISPRA).

Esplicito riferimento ad avvalersi delle strutture già deputate all'attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (comma 3).

Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (2)

Sistema di Sorveglianza (art.18) 2/2

Ogni **12 mesi** Regioni e Province autonome **trasmettono i dati e le informazioni** raccolte al MATTM.




Linee guida con indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali.

I dati raccolti sono utili anche per formulare al MATTM proposte di:

- inserimento di specie nell'elenco di rilevanza unionale (complete di valutazione dei rischi)
- inserimento di specie nell'elenco di rilevanza nazionale
- elaborazioni di piani d'azione per trattare i vettori di ingresso
- misure di gestione .

Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (3)

Rilevamento precoce (art.19) 1/2



Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (4)

Rilevamento precoce (art.19) 2/2

Sentite le Regioni/Prov.
Autonome interessate e MS e
MIPAFF ove opportuno

Dispone senza indugio
(e cmq. non oltre 3 mesi)
misure di eradicazione rapida

Attuate da:

Regioni e Province autonome e
Enti gestori aree protette nazionali

Il MATTM

- Valuta l'efficacia
- Stabilisce la conclusione
- Trasmette i dati alla
- **Commissione Europea**

Informano dell'applicazione e
dei risultati conseguiti


**Sistema di
sorveglianza (art.18)**

* Non è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del dpr. 357/97, nel caso gli interventi interessino i siti Natura2000

* Deve essere garantito l'accesso ad aree private (Ordinanza del Sindaco- comma 4)

Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (5)

Deroghe all' eradicazione rapida (art.20)



Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (1)

Misure di gestione (art.22) 1/5

Finalità: minimizzare gli effetti sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici, sulla salute pubblica, **sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico** o sull'economia.

Responsabili dell'applicazione: Regioni/Province Autonome/ Enti Parco Nazionali.

Misure: interventi fisici, chimici o biologici, letali o non-letali compresi interventi sull'ecosistema ricevente per aumentarne la resilienza.

Può essere **temporaneamente autorizzato l'uso commerciale** degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza, **se indicato nel decreto.**

Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (2)

Misure di gestione (art.22) 2/5

Dopo consultazione pubblica,
sentiti MIPAFF, MS, le
Regioni/Prov. Autonome e ISPRA

Con decreto stabilisce
le **misure di gestione**

Attuate da:

Regioni e Province autonome e
Enti gestori aree protette nazionali

Il MATTM

Trasmette i dati alla
Commissione Europea

Rendicontazione
(art.24)

Informano dell'applicazione e
dei risultati conseguiti


**Sistema di
sorveglianza (art.18)**

* Non è necessaria la valutazione d'incidenza ai sensi del dpr. 357, nel caso gli interventi interessino i siti Natura2000

* Deve essere garantito l'accesso ad aree private (Ordinanza del Sindaco – comma 5)

Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (3)

Misure di gestione (art.22) 3/5



Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (4)

Misure di gestione (art.22) 4/5

Nell'ambito delle misure di gestione rientrano le attività delle **strutture pubbliche o private di detenzione individuate** dalle Regioni o province autonome che possono accogliere animali da compagnia riducendone l'abbandono.

Siti di stabulazione controllata **definitiva**, ovvero di detenzione permanente fino alla fine della vita naturale degli individui ospitati (Raccomandazioni sulla corretta detenzione).

Ai sensi della [legge 157/92](#) art.4 comma 6 , molte regioni hanno istituito i cosiddetti **centri di recupero** al fine di emanare norme per il soccorso e la successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà.

Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (5)

Misure di gestione (art.22) 5/5

Struttura di detenzione



CRAS
("Centro di Recupero")

D. Lgs. 230/17 (art.25,27,28)

NORMA DI
RIFERIMENTO

L.n. 157/92 (art.4 comma 6)

Detenzione permanente
fino a fine vita

FINALITÀ

Soccorso, detenzione
temporanea e liberazione

Specie esotiche di rilevanza
unionale e nazionale
(anche animali da compagnia)

SPECIE
TARGET

Fauna selvatica omeoterma
(mammiferi e uccelli)

I CRAS possono ottemperare al ruolo di strutture di detenzione ai sensi del D.Lgs. 230/17 (art.27 comma 5) **se individuati** dalle Regioni/province autonome purché siano organizzati per scongiurare il rischio di fuga e impedire la riproduzione degli esemplari

Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (6)

Ripristino degli ecosistemi danneggiati (art.23)

Adottate da Regioni/Province Autonome/ Enti Parco Nazionali, previo nulla osta del MATTM.

Sia dopo l' eradicazione, sia nell'ambito delle misure di gestione.

Misure volte a:

- a) accrescere la capacità di un ecosistema di resistere agli effetti di specie di rilevanza unionale e nazionale, adattarvisi e ricostituirsi;
- b) sostenere la prevenzione dalla re-invasione dopo campagna di eradicazione.

Se, sulla base dei dati disponibili, c'è ragionevole certezza di costi elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino, il MATTM, sentito ISPRA, **può autorizzare a non realizzare** le misure.